



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28 giugno 2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25 ottobre 2006

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

Art. 2 (Maggioranza, minoranze e frazioni)

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

Art. 3 (Attribuzioni del Presidente compiti e funzioni)

Art. 4 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

Art. 5 (Revoca del Presidente e dei Vice Presidenti)

Capo II - Gruppi consiliari

Art. 6 (Composizione dei Gruppi consiliari)

Art. 7 (Gruppo misto)

Art. 8 (Denominazione dei Gruppi)

Art. 9 (Presidenza dei Gruppi consiliari)

Art. 10 (Funzionamento dei Gruppi consiliari)

Capo III - Conferenza dei Capigruppo

Art. 11 (Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

Art. 12 (Compiti della Conferenza dei Capigruppo)

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

Art. 13 (Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti) **MODIFICATO**

Art. 14 (Composizione delle Commissioni permanenti) **MODIFICATO**

Art. 15 (Costituzione delle Commissioni)

Art. 16 (Partecipazione alle altre Commissioni)

Art. 17 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

Art. 18 (Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

Art. 19 (Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

Art. 20 (Validità delle sedute delle Commissioni)

Art. 21 (Compiti delle Commissioni permanenti)

Art. 22 (Assegnazione degli affari alle Commissioni)

Art. 23 (Commissione in sede consultiva)

Art. 24 (Commissione in sede referente)

Art. 25 (Commissione in sede redigente)

Art. 26 (Pareri urgenti)

Art. 27 (Indagini)

Capo V - Commissioni statutarie

Art. 28 (Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali)

Art. 29 (Commissione consiliare permanente di controllo)

Capo VI - Commissioni speciali e d'indagine

Art. 30 (Commissioni speciali) **MODIFICATO**

Art. 31 (Commissioni d'indagine)

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 32 (Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

Art. 33 (Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

Art. 34 (Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

Art. 35 (Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

Art. 36 (Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

Art. 37 (Discussione e votazione nelle Commissioni)

Art. 38 (Norma di rinvio)

TITOLO III - CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 39 (Diritto di iniziativa su atti deliberativi)
- Art. 40 (Diritto di informazione e di accesso)
- Art. 41 (Interrogazioni e interpellanze)
- Art. 42 (Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno)
- Art. 43 (Doveri dei Consiglieri)
- Art. 44 (Astensione obbligatoria)
- Art. 45 (Consigliere comunale – Indennità di funzione – Gettoni di presenza)
- Art. 46 (Presidente e Consiglieri comunali - Rimborso spese - Assicurazione)
- Art. 47 (Dichiarazioni personali e patrimoniali dei Consiglieri)

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

- Art. 48 (Programmazione dei lavori del Consiglio)
- Art. 49 (Conferenza di programmazione)
- Art. 50 (Organizzazione dei lavori delle Commissioni)
- Art. 51 (Convocazione del Consiglio comunale)
- Art. 52 (Ordine del giorno)

Capo II - Organizzazione delle sedute

- Art. 53 (Organizzazione materiale delle sedute)
- Art. 54 (Seduta aperta del Consiglio comunale)
- Art. 55 (Deposito degli atti)
- Art. 56 (Numero legale delle sedute e delle votazioni)
- Art. 57 (Pubblicità delle sedute)
- Art. 58 (Processo verbale)
- Art. 59 (Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)
- Art. 60 (Disordini in aula)
- Art. 61 (Comportamento del pubblico)

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 62 (Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti)
- Art. 63 (Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)
- Art. 64 (Ordine dei lavori e comunicazioni del Presidente)
- Art. 65 (Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question- time)
- Art. 66 (Dichiarazioni impreviste)
- Art. 67 (Norme generali sulla discussione)
- Art. 68 (Numero e durata degli interventi)
- Art. 69 (Ordine degli interventi)
- Art. 70 (Richiami del Presidente)
- Art. 71 (Mozioni d'ordine)
- Art. 72 (Questione pregiudiziale e sospensiva)
- Art. 73 (Fatto personale)
- Art. 74 (Emendamenti: presentazione)
- Art. 75 (Emendamenti: discussione)
- Art. 76 (Chiusura della discussione)
- Art. 77 (Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

Capo IV - Delle votazioni

- Art. 78 (Validità delle votazioni)
- Art. 79 (Modi di votazione)
- Art. 80 (Annullamento e rinnovazione delle votazioni)
- Art. 81 (Coordinamento formale e tecnico)

TITOLO V - UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

- Art. 82 (Ufficio del Consiglio comunale)
- Art. 83 (Deliberazioni di iniziativa della Giunta)
- Art. 84 (Risorse finanziarie del Consiglio comunale)
- Art. 85 (Sedi e attrezzature dell'Ufficio del Consiglio)
- Art. 86 (Gruppi consiliari)
- Art. 87 (Norme di contabilità)
- Art. 88 (Disciplina dei fondi dei Gruppi)

TITOLO VI - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 89 (Conferenza del decentramento)

Art. 90 (Funzioni di iniziativa e vigilanza dei Consigli di circoscrizione)

Art. 91 (Proposte e petizioni)

TITOLO VII - NORME FINALE E TRANSITORIE

Art. 92 (Norma finale) **MODIFICATO**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza, sulla base dei principi generali.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente sentito il parere dei Vice Presidenti.
4. Terminata la seduta, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la questione di interpretazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali. Il parere è comunicato al Consiglio nella seduta successiva.

Art. 2

(Maggioranza, minoranze e frazioni)

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo non è compreso il Sindaco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

Art. 3

(Attribuzioni del Presidente: compiti e funzioni)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio comunale, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento e assume tutte le iniziative per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio comunale ed interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.
3. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i Consigli circoscrizionali, l'Organo di revisione economico-finanziaria, il Difensore civico, le Istituzioni, le Aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
4. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale nei rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere con i migliori risultati alle competenze attribuite dal Consiglio.
5. Partecipa alle cerimonie organizzate dal Comune ed a quelle, organizzate da altri soggetti, alle quali sia invitato quale rappresentante del Consiglio comunale. In tali occasioni il Presidente del Consiglio si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della Municipalità: a strisce rosse e bianche con lo stemma della Repubblica Italiana e del Comune di Barletta.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide, **d'intesa con l'Ufficio di Presidenza**, sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare:
 - a. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

- b. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
7. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio del Consiglio comunale.
8. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
9. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'Ufficio del Consiglio, delle Commissioni, dei gruppi consiliari nonché del Salone posto al primo piano del Teatro quando in esso si svolgono le sedute del Consiglio comunale e le iniziative organizzate dalla Presidenza del Consiglio, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni.

Art. 4 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, di cui allo Statuto, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- a. proposte di modifica dello Statuto e del presente Regolamento;
 - b. elaborazione della proposta dell'ordine del giorno del Consiglio;
 - c. programmazione iniziative Presidenza e Commissioni nonché loro compatibilità finanziaria e organizzativa;
 - d. adozione misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile;
 - e. altre funzioni assegnate dal presente Regolamento e altre questioni che il Presidente ritenga di sottoporgli.
2. Il Presidente del Consiglio può delegare i Vicepresidenti a esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.
3. Un impiegato designato dal Presidente svolge funzione di segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5 (Revoca del Presidente e dei Vice Presidenti)

1. La proposta di revoca del Presidente o di uno o entrambi i Vice Presidenti deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 3 (tre) giorni e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale.
3. Se la proposta di revoca viene approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Consiglio è convocato entro 10 (dieci) giorni per la elezione del nuovo Presidente e dei Vice Presidenti. Se il Presidente è stato revocato, il Consiglio è convocato dal Consigliere anziano.

Capo II - Gruppi consiliari

Art. 6 (Composizione dei Gruppi consiliari)

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. Entro 3 (tre) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla proclamazione a quale Gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti Gruppi consiliari con un numero di Consiglieri inferiore a 3 (tre), salvo nel caso di costituzione del Gruppo misto. E' consentita la costituzione di Gruppi formati da uno o due Consiglieri se eletti in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali. E' consentita la costituzione di un Gruppo formato anche da 1 (uno) solo consigliere, oltre ai casi suddetti, nell'ipotesi che il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale.
5. Quando i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a 3 (tre), il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro 3 (tre) giorni dallo scioglimento ad altro Gruppo, vengono iscritti al Gruppo misto.
6. I Consiglieri che non intendono più far parte di un Gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di 3 (tre), costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro Gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del Gruppo cui intendono aderire.
7. I Gruppi consiliari appartenenti alla maggioranza o minoranza possono costituire un coordinamento, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per lo svolgimento in comune dell'attività politico-istituzionale. Il coordinamento determina autonomamente la propria forma di rappresentanza.

Art. 7
(Gruppo misto)

1. I Consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi, costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente del gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei Consiglieri interessati, comunicazione scritta al Presidente.

Art. 8
(Denominazione dei Gruppi)

1. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dando al Presidente del Consiglio comunicazione sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
2. Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 9
(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, indicano alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Presidente del gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del gruppo il Consigliere "anziano" come individuato dalla legge.

Art. 10
(Funzionamento dei Gruppi consiliari)

1. I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi, all'assegnazione del personale, alle sedi, ai servizi, alle attrezzature sono emanati dall'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo. L'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dai successivi artt. 87 e 88.

Capo III - Conferenza dei Capigruppo

Art. 11
(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede, dai Vice Presidenti e dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.

2. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Capigruppo, che rappresentino altresì un terzo dei componenti del Consiglio comunale.
3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
4. Le riunioni sono convocate di norma con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
5. la funzione di Capogruppo è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 12
(Compiti della Conferenza dei Capigruppo)

1. Oltre alle altre funzioni previste dal regolamento, la Conferenza concorda con il Presidente la definizione dell'ordine del giorno delle sedute e la programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio secondo quanto disposto dal successivo art. 52.

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

Art. 13
(Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, così denominate:

- **I Commissione consiliare permanente: Affari generali ed istituzionali – Annona Sicurezza e Legalità**
- **II Commissione consiliare permanente : Attività Produttive -Sviluppo Economico e Lavoro**
- **III Commissione consiliare permanente : Affari Finanziari**
- **IV Commissione consiliare permanente: Lavori Pubblici**
- **V Commissione consiliare permanente : Programmazione e pianificazione del territorio.**
- **VI Commissione consiliare permanente : Affari socio-sanitari. Sport e Tempo libero**
- **VII Commissione consiliare permanente: Ambiente – Verde Pubblico – Servizi pubblici**
- **VIII Commissione consiliare permanente : Cultura e Pubblica Istruzione**

Art. 14
(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Ogni Consigliere può far parte di una sola Commissione Consiliare Permanente, escluse le Commissioni statutarie.
2. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo.
3. Ogni Commissione consiliare permanente è formata da 5 (cinque) componenti ed è organizzata in modo da garantire la proporzionalità della maggioranza e della minoranza. Si terrà conto altresì della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Art. 15
(Costituzione delle Commissioni)

1. Ciascun Gruppo, entro 3 (tre) giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 16
(Partecipazione alle altre Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Consigliere possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto.

Art. 17
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede.
2. Nella prima seduta la Commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente. In caso di parità dei voti risulterà eletto Presidente il Consigliere più anziano di età.

Art. 18
(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Art. 19
(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 20
(Validità delle sedute delle Commissioni)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve dichiarare deserta la seduta; in tal caso il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva comprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 21
(Compiti delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
 - b. in sede referente, per l'elaborazione di atti di propria competenza da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 22
(Assegnazione degli affari alle Commissioni)

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i seguenti:
 - per la sede consultiva, 15 (quindici) giorni dall'assegnazione
 - per la sede referente, 20 (venti) giorni dall'assegnazione;
 - per la sede redigente, 3 (tre) mesi dall'assegnazione;
3. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
4. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:
 - o la mozioni di sfiducia;
 - o la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio;
 - o l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo Capo VI°;
 - o le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
5. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni. Se più Commissioni sono riunite in seduta congiunta, queste saranno presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
6. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
7. Per gli affari che si riferiscano a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'assegnazione alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali.

Art. 23
(Commissione in sede consultiva)

1. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alle Commissioni Consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini previsti trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto, fatta salva l'autorizzazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 32, 3° comma.

5. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro 10 (dieci) giorni dalla data di assegnazione.

Art. 24
(Commissione in sede referente)

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato per materia di competenza.

Art. 25
(Commissione in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. Entro i successivi 10 (dieci) giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.
3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.
4. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente pone in discussione e quindi in votazione gli emendamenti proposti.

Art. 26
(Pareri urgenti)

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In tal caso il parere deve essere reso entro e non oltre 4 (quattro) giorni.
2. Si prescinde da tale termine nei casi di convocazione del Consiglio comunale in sedute straordinarie ed urgenti. In tal caso il parere della Commissione competente va reso prima della seduta.

Art. 27
(Indagini)

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo da sottoporre all'esame dell'Ufficio di Presidenza che decide sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Gruppi Consiliari.
4. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Capo V - Commissioni statutarie

Art. 28
(Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali)

1. La Commissione consiliare permanente per gli Affari istituzionali è formata da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) designati dalla maggioranza e 2 (due) dalla minoranza. Ne fanno

parte i componenti dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto. Il presidente ed il vice presidente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.

Art. 29
(Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia)

1. La Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia è formata da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) designati dalla maggioranza e 2 (due) dalla minoranza.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i componenti della Commissione con le modalità di cui all'art.17. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il Vice Presidente dai componenti di maggioranza.
3. La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla Commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegati rapporti di minoranza.

Capo VI - Commissioni temporanee speciali e d'indagine

Art. 30
(Commissioni temporanee speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - designa i componenti della Commissione formata da n. 7 (sette) Consiglieri comunali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente, ed è organizzata in modo da garantire la proporzionalità della maggioranza e della minoranza;
 - indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 31
(Commissioni d'indagine)

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta da un terzo dei Consiglieri comunali.
3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:
 - a. designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione;
 - b. designa i componenti della Commissione;
 - c. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.
4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In deroga a quanto disposto dal successivo art. 34, le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegati rapporti di minoranza.

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 32
(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della commissione,

presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio , al Sindaco ed ai Consiglieri comunali mediante affissione all'Albo Pretorio e notificato ai Capigruppo.

2. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
3. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale previa breve sospensione della stessa.
4. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti del Consiglio Comunale. In tali casi la convocazione deve avvenire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.
5. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno 3 (tre) componenti.

Art. 33

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

1. Delle sedute delle Commissioni il segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
2. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Art. 34

(Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta a porte chiuse nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.
2. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 35

(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.
2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.
4. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
5. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati dal Presidente della Commissione competente.
6. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento.
7. Le Commissioni possono promuovere convegni, incontri e altre iniziative pubbliche. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Presidenza del Consiglio, sentiti i

Presidenti delle Commissioni consiliari, definisce il limite di spesa a cui possono riferirsi le Commissioni per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ogni commissione disporrà tendenzialmente di uguale quota parte dello stanziamento previsto sulla base di programmi semestrali predisposti dalle Commissioni di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

Art. 36

(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta ai sensi e per gli effetti dello Statuto.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

Art. 37

(Discussione e votazione nelle Commissioni)

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine di cui agli artt. 36 e 28, le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

Art. 38

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto alle Commissioni permanenti statutarie si applicano le disposizioni previste per le Commissioni permanenti per materia.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 39

(Diritto di iniziativa su atti deliberativi)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio del Consiglio per l'istruttoria nonché al Segretario Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 40

(Diritto di informazione e di accesso)

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune e dei Consigli di circoscrizione avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.

2. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri possono accedere agli uffici del Comune ed agli uffici degli enti di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
5. Contestualmente all'affissione all'albo la Giunta ed i Consigli di circoscrizione sono tenuti a:
 - a. trasmettere l'elenco e i testi delle deliberazioni ai Capigruppo consiliari e alla Presidenza del Consiglio;
 - b. tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi delle deliberazioni.

Art. 41
(Interrogazioni e interpellanze)

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli Uffici e dei Servizi.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
4. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Presidente del Consiglio comunale. Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare **urgente** l'interrogazione o l'interpellanza .
5. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della domanda, ridotti a 10 (dieci) se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere interessato e per conoscenza ai Capigruppo ed al Presidente del Consiglio.
6. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno nella sezione dedicata alle comunicazioni del Sindaco e il dibattito si svolge secondo le regole poste dal successivo art. 64.
7. Il Sindaco dà risposta in aula, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche nei seguenti casi:
 - a. su richiesta sottoscritta da 5 (cinque) Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;
 - b. su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 5.

In questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

Art. 42
(Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno)

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale. Essa, ai sensi del precedente art. 23, 4° comma, non può essere discussa e votata prima che sia stata esaminata dalla competente Commissione consiliare. La Conferenza dei Capigruppo, in casi di particolare urgenza, può decidere che le mozioni vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale senza il preventivo parere delle Commissioni.
3. Quando la discussione in Consiglio è promossa da una comunicazione del Sindaco o della Giunta, di norma, le mozioni vengono presentate e approvate nella seduta successiva.
4. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale.

Le risoluzioni non sono esaminate preventivamente dalle Commissioni consiliari, salvo, di norma, quelle riguardanti la pace e le questioni internazionali.

5. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.
6. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i 30 (trenta) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco. Si applicano le norme del precedente art. 41, 7° comma.
7. Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso.
8. L'ordine del giorno redatto per iscritto deve essere consegnato al Presidente del Consiglio prima della fine della discussione dell'atto o argomento cui si fa riferimento e viene messo in votazione dopo la votazione di quest'ultimo.

Art. 43 (Doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 44 (Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 45 (Consigliere comunale – Indennità di funzione – Gettoni di presenza)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali, alle commissioni consiliari, alla Conferenza dei Capigruppo e Ufficio di Presidenza previste dallo Statuto, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal Comune. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima di funzione prevista per il Sindaco dal decreto del Ministro dell'Interno.
2. I Consiglieri comunali eletti Vice Presidenti del Consiglio Comunale, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per ogni partecipazione ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.
3. I Consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.
4. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalla indennità medesima, **di un importo** pari al gettone di presenza per ogni assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 46 Presidente e Consiglieri comunali - Rimborso spese - Assicurazione

1. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune – definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento – hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, dall'abitazione o dal luogo di lavoro alla sede comunale, per la partecipazione alle sedute

del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti articoli, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. I Consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale ed internazionale.
3. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il quinto comma dell'art. 86 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, delibera al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 47

(Dichiarazioni personali e patrimoniali dei Consiglieri)

1. Ogni Consigliere deve presentare e depositare presso la Segreteria Generale la documentazione relativa alle spese elettorali, che è da questa trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 48

(Programmazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.
3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del Consiglio per sessioni.

Art. 49

(Conferenza dei Capigruppo: convocazione)

1. Al fine di definire i programmi di cui all'art. 48, il Presidente del Consiglio comunale convoca periodicamente la Conferenza dei Capigruppo. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza.
2. Per tale fine il Presidente del Consiglio comunale convoca la Conferenza dei Capigruppo con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, salvo casi di urgenza.
3. I provvedimenti relativi ai bilanci e agli atti dovuti o urgenti possono essere inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno del Consiglio a cura del Presidente del Consiglio comunale anche al di fuori delle modalità di cui al comma 1.

Art. 50

(Organizzazione dei lavori delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro di cui all'art.48.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale provvede al relativo coordinamento e può invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio.

Art. 51

(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto, il Presidente convoca il Consiglio entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

2. La convocazione del Consiglio comunale, in adunanza ordinaria, è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.

Art. 52
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - I. comunicazioni del Presidente
 - II. argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
 - III. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art. 53
(Organizzazione materiale delle sedute)

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede. In altri settori definiti dell'aula, a loro appositamente riservati, trovano posto i giornalisti accreditati e gli addetti alle segreterie dei Gruppi consiliari. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario generale e i funzionari dell'Ufficio del Consiglio autorizzati dal Presidente. I Presidenti dei Consigli di circoscrizione hanno posti riservati nell'aula.
2. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori della propria sede per decisione del Presidente o della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 54
(Seduta aperta del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Art. 55
(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio del Consiglio almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta corredati dai documenti istruttori.

Art. 56
(Numero legale delle sedute e delle votazioni)

1. La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La verifica è effettuata tramite appello nominale. L'apertura della seduta è annunciata da tre squilli di campanello.
2. Il Consiglio comunale, in **prima convocazione**, non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di **seconda convocazione**, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 10 (dieci) Consiglieri.
3. I Consiglieri che si astengono dal votare o votano astenuto si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

Art. 57
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

La pubblicità delle sedute e delle decisioni del Consiglio Comunale potrà essere garantita anche attraverso la diffusione radiotelevisiva delle stesse

2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta a porte chiuse.

Art. 58
(Processo verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale integrale, ivi compreso il dibattito e il resoconto di seduta. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati presso l'Ufficio di Presidenza. Una copia del processo verbale viene inviata a tutti i Consiglieri comunali e, su richiesta, anche su supporto magnetico.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dei lavori del Consiglio comunale immediatamente successivo.
3. Il processo verbale è curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 59
(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato.
4. Nei casi previsti dal comma 3° e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio comunale per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire ulteriori

spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di 5 (cinque) minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Art. 60
(Disordini in aula)

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art. 61
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1°. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 62
(Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti)

1. In relazione ad argomenti particolarmente complessi, il tempo eventualmente assegnato dall'ordine del giorno per la sua trattazione, detratto il tempo spettante ai relatori e al Sindaco, è ripartito dal Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, tra i Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza.

Art. 63
(Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal Consiglio Comunale con votazione a maggioranza semplice.
2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessario il consenso espresso da tutti i Capigruppo presenti.

Art. 64
(Ordine dei lavori: comunicazioni del Presidente)

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con la discussione delle interrogazioni ed interpellanze.
2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimenti.

Art. 65
(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question- time)

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni o è chiamato a rispondere. Per ogni argomento, la comunicazione del Sindaco o suo delegato è seguita dalla replica dell'eventuale interrogante o interpellante, che non può durare più di cinque minuti, e dalle richieste di precisazione da parte dei Consiglieri, che non possono parlare per più di due minuti ciascuno. Il Presidente dà la parola alternando, se

necessario, i Consiglieri di minoranza e quelli di maggioranza. Il Sindaco replica ad ogni richiesta di precisazioni.

2. Nei casi di urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso, il Presidente del Consiglio comunale rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un oratore per ciascun Gruppo di intervenire nel merito e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 66
(Dichiarazioni impreviste)

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere comunale per non più di 5 (cinque) minuti purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale, indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.

Art. 67
(Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola ai Consiglieri che la richiedano.
3. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 68
(Numero e durata degli interventi)

1. In assenza delle decisioni di cui all'art. 59 e quando non sovvenzano specifiche disposizioni del regolamento:
 - a. il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di 10 (dieci) minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni e chiarimenti;
 - b. il Sindaco, gli Assessori e i capigruppo consiliari o loro delegati hanno facoltà di replicare per non più di 5 (cinque) minuti.
2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.

Art. 69
(Ordine degli interventi)

1. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di richiesta. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art. 70
(Richiami del Presidente)

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Art. 71
(Mozioni d'ordine)

1. Sono mozioni d'ordine i richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di 2 (due) minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 72
(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di 3 (tre) minuti, può parlare soltanto un oratore per Gruppo e per non più di 3 (tre) minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2° e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3°, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico. Se la sospensiva è approvata, la questione è rinviata. Il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando se del caso l'esame dell'affare alla Commissione competente.

Art. 73
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.

Art. 74
(Emendamenti: presentazione)

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio comunale anche durante la seduta del Consiglio comunale. I sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.

4. Il Sindaco può presentare emendamenti e sub-emendamenti senza i limiti di cui al precedente 2° comma. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il sub-emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.
6. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o sub-emendamenti precedentemente approvati; può altresì disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
7. Gli emendamenti alle mozioni formulati dalle Commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti dal proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino di iniziativa della Commissione stessa. Diversamente le Commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in Consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.
8. Nel caso in cui sullo stesso atto si siano espresse disgiuntamente più Commissioni, proponendo pareri o emendamenti tra loro contrastanti sullo stesso punto, il Presidente del Consiglio comunale può convocare in seduta congiunta le Commissioni prima della seduta del Consiglio comunale al fine di pervenire ad un parere o emendamento unificato.

Art. 75

(Emendamenti: discussione)

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di 5 (cinque) minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui sub-emendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti; possono altresì sostituirli con una propria nuova proposta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri che dovrà contenere il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospende la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 76

(Chiusura della discussione)

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art. 77

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di 2 (due) minuti. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di 5 (cinque) minuti.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a. nei casi di cui all'art. 58, 2° comma;
 - b. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
 - c. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - d. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - e. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
 - f. negli altri casi previsti dal presente regolamento.

3. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio comunale con le formule "**Il Consiglio comunale approva**" ovvero "**Il Consiglio comunale non approva**".

Capo IV - Delle votazioni

Art. 78 (Validità delle votazioni)

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente nomina tra i Consiglieri 3 (tre) scrutatori e ne provvede all'immediata sostituzione in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula.
2. Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione.
3. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
4. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art. 79 (Modi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene per alzata di mano. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova in caso di richiesta verifica.
3. Nel voto per appello nominale, il Presidente del Consiglio comunale indica il significato del SI e del NO .
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Di regola, lo scrutinio segreto avviene mediante deposito di apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.
5. Per tale operazione prevista nel comma precedente il Presidente del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentite sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
6. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei 3 (tre) Consiglieri scrutatori opportunamente nominati.
7. Nelle votazioni per la elezione del Presidente o per il rinnovo totale dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Anziano coadiuvato da 2 (due) Consiglieri, l'uno della maggioranza, l'altro della minoranza..

Art. 80 (Annullamento e rinnovazione delle votazioni)

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione

Art. 81 (Coordinamento formale e tecnico)

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che scaturiscono dall'approvazione di emendamenti al testo originario.
2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione l'operazione con la quale, oltre che alle operazioni di cui al comma 1°, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche delle parti di cui si compone il testo medesimo, l'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il Consiglio nell'approvazione degli emendamenti.
3. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento formale del testo:

- a. prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio senza discussione il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo;
 - b. dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento formale.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo prima del voto finale o può affidarne il compito alla Commissione. A tal fine il Presidente può rinviare il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del Consiglio senza discussione.

TITOLO V UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 82 (Ufficio del Consiglio comunale)

1. L'Ufficio del Consiglio comunale è organizzato in una struttura di massima dimensione, denominata "Direzione Ufficio del Consiglio".
2. Fanno parte dell'Ufficio del Consiglio le segreterie che svolgono attività di supporto al Presidente del Consiglio comunale, alle Commissioni, ai gruppi consiliari, agli organismi di partecipazione.
3. L'Ufficio del Consiglio comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali. Svolge attività di supporto amministrativo al Difensore civico ed al Collegio dei revisori. Gestisce i rapporti con gli organi circoscrizionali e con gli organismi di partecipazione.
4. L'Ufficio del Consiglio comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini; presso l'Ufficio è altresì collocata la biblioteca del Consiglio comunale.
5. All'Ufficio del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio comunale.
6. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale.
7. Ai sensi dello Statuto, gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale che formula per iscritto le proposte e comprendono tra l'altro:
 - a. l'attribuzione della responsabilità di direzione della Direzione Ufficio del Consiglio;
 - b. l'individuazione delle unità organizzative, anche di livello dirigenziale, che compongono l'ufficio del Consiglio e l'attribuzione delle relative responsabilità;
 - c. la graduatoria delle posizioni dirigenziali;
 - d. la dotazione organica della struttura dell'Ufficio del Consiglio.

Art. 83 (Deliberazioni di iniziativa della Giunta)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni sugli appositi supporti magnetici (floppy disk) o in via informatica.

Art. 84 (Risorse finanziarie del Consiglio comunale)

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente competente dell'Ufficio del Consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 85
(Sedi e attrezzature dell' Ufficio del Consiglio)

1. All'Ufficio del Consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Art. 86
(Gruppi consiliari)

1. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali, personale e di strumentazioni idonee al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei Gruppi minori.
2. I Gruppi consiliari promuovono e provvedono all'organizzazione di convegni, iniziative esterne rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico-amministrative, ai rapporti con la stampa, con altri organi istituzionali, curano la raccolta di atti normativi nonché provvedono all'organizzazione ed alla conservazione degli atti prodotti dal Gruppo.

Art. 87
(Norme di contabilità)

1. Ciascun Gruppo è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il fondo annuo di cui al precedente comma è ripartito fra tutti i Gruppi in un'unica tranche, secondo i seguenti criteri:
 - o il 40% del fondo complessivo è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti;
 - o il 60% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun Gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso .
3. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente, si provvede all'assegnazione della quota spettante ai Gruppi ed alla nomina degli economi incaricati nella gestione dei fondi, su indicazione nominativa in tal senso dei Capigruppo consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nell'anno precedente.

Art. 88
(Disciplina dei fondi dei Gruppi)

1. Il fondo assegnato ai Gruppi, determinato con le modalità di cui all'articolo precedente, è utilizzato per le seguenti spese:
 - a. spese di uso corrente per ufficio, quali: cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche ;
 - b. spese per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni tipografiche o per l'organizzazione di convegni od incontri;
2. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma 1° si applicano le disposizioni relative alla disciplina della rendicontazione amministrativo-contabile.

TITOLO VI
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 89
(Conferenza del decentramento)

1. La Conferenza del decentramento è composta dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, dal Sindaco o Assessore delegato e dai Presidenti dei Consigli di circoscrizione.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio comunale quando ne facciano richiesta i Presidenti di almeno due Consigli di circoscrizione o il Sindaco.

Art. 90
(Funzioni di iniziativa e vigilanza dei Consigli di circoscrizione)

1. Le iniziative promosse dai Consigli di circoscrizione ai sensi dello Statuto sono presentate al Presidente del Consiglio comunale, che ne valuta l'ammissibilità sentito l'Ufficio di Presidenza. Non sono ammissibili le iniziative che non abbiano un oggetto chiaramente circoscritto, che non attengano ai servizi comunali di interesse del quartiere, che contrastino con atti assunti precedentemente dal Consiglio comunale o che non siano assunte nelle forme previste dal Regolamento dei Consigli di circoscrizione.
2. Delle iniziative ammesse, le mozioni e le proposte sono assegnate alla Commissione competente e le interrogazioni sono comunicate al Sindaco. L'iter prosegue secondo le norme di questo regolamento. I Presidenti dei Consigli di circoscrizione proponenti sono invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni e del Consiglio in cui si discute della loro proposta ed è loro consentito di intervenire per illustrarla.

Art. 91
(Proposte e petizioni)

1. Le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera al Presidente del Consiglio con l'indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti. Il Presidente del Consiglio, verificatane la regolarità, le trasmette alla Commissione competente, o, se di sua competenza, al Sindaco.
2. Delle proposte e petizioni ad essa assegnate, la Commissione riferisce al Consiglio entro 20 (venti) giorni. Per le proposte e petizioni trasmesse al Sindaco si applicano le disposizioni dell'art. 41.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 92
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.